

Regolamento per la disciplina del finanziamento esterno dei posti di professoressa/professore e di ricercatrice/ricercatore a tempo determinato

*Regolamento emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1283/2018 del 10/09/2018 e ss.mm.ii.
(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)*

Indice

Art. 1 (Finalità)	1
Art. 2 (Tipologia dei posti oggetto di finanziamento esterno)	1
Art. 3 (Richiesta di attivazione del ruolo)	2
Art. 4 (Ammontare del finanziamento)	2
Art. 5 (Rapporti con il finanziatore)	3
Art. 6 (Nomina Commissioni Giudicatrici)	4
Art. 7 (Regime delle incompatibilità)	4
Art. 8 (Disposizioni finali)	4

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della Legge 240/2010, il finanziamento esterno dei posti di professoressa/professore di prima e di seconda fascia, nonché di ricercatrice/ricercatore a tempo determinato da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 2 (Tipologia dei posti oggetto di finanziamento esterno)

1. Il finanziamento esterno può riguardare:
 - a) una procedura da bandire ai sensi dell'articolo 18 della Legge 240/2010;
 - b) una procedura ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della Legge 240/2010.
2. Le procedure si svolgono nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di reclutamento, fatte salve le ulteriori disposizioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento.
3. Il finanziamento avviene o mediante erogazione liberale o mediante sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, da parte di uno o più soggetti finanziatori che concorrono al complessivo finanziamento secondo le modalità indicate al successivo articolo 4, comma 4. L'erogazione liberale è formalizzata con atto notarile ai sensi dell'articolo 782 del codice civile, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5.

Art. 3 (Richiesta di attivazione del ruolo)

1. I Dipartimenti, con delibera adottata in composizione piena, possono richiedere al Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di lettera di intenti dal soggetto finanziatore (singolo o in concorso con altri finanziatori), la copertura di un ruolo mediante finanziamento esterno del posto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento. La seduta del Consiglio di Dipartimento è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione.
2. Nella delibera il Dipartimento, oltre a indicare le motivazioni di carattere didattico e/o scientifico alla base della richiesta, deve dichiarare anche gli eventuali rapporti economici preesistenti con il soggetto finanziatore, nonché esplicitare gli eventuali oneri che il finanziatore abbia richiesto siano inseriti nell'atto di erogazione liberale. A tal proposito, la lettera di intenti potrà precisare le modalità attraverso le quali rendere noti al finanziatore i risultati conseguiti nella ricerca posta in essere dalla/dal vincitrice/vincitore della procedura.

Art. 4 (Ammontare del finanziamento)

1. Il finanziamento è destinato a coprire quindici annualità di stipendio della/del vincitrice/vincitore della procedura.
2. Gli importi da finanziare sono fissati con tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione e aggiornate con cadenza periodica. Le tabelle sono differenziate per ruolo, fascia e per modalità di copertura.
3. I valori del finanziamento sono individuati sulla base delle tabelle di cui al precedente comma, vigenti al momento della sottoscrizione dell'atto di erogazione liberale o della convenzione. Non si dà luogo a conguagli nel corso del periodo di finanziamento.
4. Il finanziamento può essere proposto da parte di un soggetto singolo o da parte di più soggetti finanziatori che concorrono al complessivo finanziamento, con un apporto minimo per ciascun finanziatore del 25% della somma complessiva.
5. In caso di concorso tra più finanziatori, ciascuno dei finanziatori è responsabile in via parziaria esclusivamente della propria quota di finanziamento, essendo esclusa ogni forma di responsabilità solidale tra gli stessi, non applicandosi al caso di specie l'articolo 1292 e seguenti del codice civile.
6. Il soggetto finanziatore può erogare al momento della stipula dell'atto liberale o alla sottoscrizione della convenzione di cui al successivo articolo 5 l'intero ammontare del finanziamento, oppure può essere previsto un pagamento mediante rateazioni annuali anticipate. Ciascuna rata non può essere inferiore ad almeno una annualità stipendiale.
7. In caso di concorso tra più finanziatori, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 4 con riguardo all'apporto minimo pro capite, ciascun finanziatore potrà optare per il versamento della propria quota in unica soluzione o attraverso versamento rateale. In tale caso il finanziatore deve produrre una fideiussione a prima richiesta e recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 codice civile a garanzia dell'impegno finanziario assunto.

8. In caso di concorso tra più finanziatori, ciascuno di essi deve produrre, a garanzia dell'impegno finanziario da esso assunto, una fideiussione a prima richiesta e recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 codice civile.

Art. 5 (Rapporti con il finanziatore)

1. Il Consiglio di Amministrazione approva il posto e contestualmente l'erogazione liberale o la convenzione per il finanziamento esterno del posto medesimo. Inoltre autorizza il Magnifico Rettore o la/il sua/o delegata/o alla sottoscrizione dell'atto notarile di erogazione liberale.
2. In caso di donazione, allo scopo di soddisfare un interesse di natura non patrimoniale del soggetto finanziatore (singolo o in concorso con altri finanziatori), può essere previsto l'inserimento di un onere in favore di quest'ultimo finalizzato esclusivamente alla rendicontazione dell'attività svolta, nel periodo di durata della convenzione, dalla/dal docente o dalla/dal ricercatrice/ricercatore assunta/o.
3. Laddove per qualunque causa la/il docente o la/il ricercatrice/ricercatore venga a cessare definitivamente dal servizio concludendo il proprio rapporto con l'Università di Bologna, anticipatamente rispetto all'esaurirsi del versamento di tutte le rate di finanziamento:
 - a) il donante non avrà diritto alla restituzione di quanto già versato, né potrà pretendere alcun indennizzo a qualunque titolo dall'Università di Bologna per la anticipata cessazione del rapporto di lavoro tra la/il docente o la/il ricercatrice/ricercatore e l'Università di Bologna;
 - b) il contratto di erogazione liberale o la convenzione si risolvono di diritto, senza effetto retroattivo tra le parti, a far data dalla anticipata cessazione del rapporto di lavoro tra la/il docente o la/il ricercatrice/ricercatore e l'Università di Bologna. I relativi ratei, con scadenza successiva alla intervenuta cessazione anticipata del rapporto di lavoro, non saranno più dovuti dal finanziatore. Qualora la cessazione anticipata del rapporto di lavoro dovesse intervenire nell'ipotesi in cui il finanziamento sia stato corrisposto in un'unica soluzione, si procederà alla restituzione della quota parte residua dalla cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza naturale del contratto di erogazione liberale o della convenzione, tenendo conto di quanto ancora eventualmente spettante alla/al docente/ricercatrice/ricercatore;
 - c) la fideiussione, prevista all'articolo 4, commi 7 e 8, del presente regolamento, cesserà i propri effetti, relativamente alle sole obbligazioni contrattuali aventi ad oggetto il versamento di ratei con scadenza successiva alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro della/del docente o della/del ricercatrice/ricercatore con l'Università di Bologna. Essa rimarrà pienamente vigente ed efficace, a garanzia dei versamenti di ratei già scaduti alla data di cessazione del rapporto di lavoro tra la/il docente o la/il ricercatrice/ricercatore e l'Università di Bologna.
4. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, limitatamente agli Enti Pubblici, alle società a partecipazione pubblica, alle Fondazioni bancarie e agli Enti di sostegno, a fronte di impegni pluriennali di spesa assunti dai medesimi soggetti che abbiano già consolidati rapporti con l'Università di Bologna, può autorizzare la sottoscrizione di atti di donazione o di convenzioni in deroga al precedente articolo 4 prevedendo proprie idonee garanzie (quale l'accantonamento di punti organico con relativa copertura finanziaria) in caso di mancati incassi delle quote dovute dai soggetti di cui sopra. La delibera del Consiglio di Amministrazione riporta gli elementi sui quali si esprime preventivamente il Collegio dei Revisori.

Art. 6 (Nomina Commissioni Giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici, sono nominate nel rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti di Ateneo che disciplinano il reclutamento delle/dei professoresse/professori di prima e seconda fascia e delle/dei ricercatrici/ricercatori a tempo determinato.

Art. 7 (Regime delle incompatibilità)

1. Le/l commissarie/commissari non possono fare parte a qualsiasi titolo del soggetto finanziatore.
2. Alle procedure di reclutamento non possono partecipare candidate/candidati che rivestano cariche di qualsiasi natura all'interno del soggetto finanziatore, né che abbiano, con chi riveste tali cariche, un rapporto di parentela, coniugio, convivenza o affinità entro il quarto grado.

Art. 8 (Disposizioni finali)

1. Le modifiche regolamentari si applicano a tutte le procedure bandite successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.
